

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

## **BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE - ASSEGNI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO**

(circ. 133/03 - circ. 88/08)

La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per:

- le **borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti**, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus. Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione. L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003;
- gli **assegni** per l'incentivazione delle **attività di tutorato** (ex art. 13, L. 341/90), nonché per le **attività didattico -integrative, propedeutiche e di recupero** erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:
  - dottorato di ricerca;
  - laurea specialistica;
  - scuole di specializzazione per le professioni forensi;
  - scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

### **BASE IMPONIBILE**

Lo stesso art. 1, c. 3 dispone l'esenzione fiscale di tali redditi.

L'imponibile contributivo viceversa è costituito dall'intero ammontare della borsa integrativa o assegno.

### **ADEMPIMENTI**

Ai titolari dei suddetti assegni e borse di studio integrative si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di [aliquote](#), [massimale](#) ed [accredito contributivo](#).

Il termine di **30 giorni** per la presentazione della domanda d'[iscrizione](#) decorre dalla comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio integrativa o dell'assegno da parte dell'Ente erogatore.

Il codice tipo rapporto nella denuncia E-mens è **05** (non richiede codice attività).